

Verbale n. 12

Seduta del 5 giugno 2007

Il giorno 5 giugno 2007 alle ore 10,55 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro 50, la Commissione Attuazione dello Statuto convocata con nota Prot. n. 10439 del 30 maggio 2007.

Partecipano alla seduta i Commissari:

Cognome e Nome	Qualifica	Gruppo	Voto	
BORGHI Gianluca	Presidente	Misto	1	Assente
MAZZA Ugo	Vice Presidente	Uniti nell'Ulivo- DS	7	Presente
VARANI Gianni	Vice Presidente	FI	3	Assente
BARBIERI Marco	Componente	Uniti nell'Ulivo - DL Margherita	3	Assente
BORTOLAZZI Donatella	Componente	PdCI	1	Assente
DELCHIAPPO Renato	Componente	PRC	3	Presente
GARBI Roberto	Componente	Uniti nell'Ulivo - DS	2	Assente
GUERRA Daniela	Componente	Verdi per la pace	1	Assente
LOMBARDI Marco	Componente	FI	3	Presente
MANCA Daniele	Componente	Uniti nell'Ulivo - DS	1	Assente
MEZZETTI Massimo	Componente	Uniti nell'Ulivo - DS	5	Presente
MONACO Carlo	Componente	Per L'Emilia-Romagna	1	Assente
MONARI Marco	Componente	Uniti nell'Ulivo - DL Margherita	1	Presente
NANNI Paolo	Componente	Italia dei Valori con Di Pietro	1	Presente
NERVEGNA Antonio	Componente	FI	3	Assente
NOE' Silvia	Componente	UDC - Unione dei Dem. Crist.	1	Assente
PARMA Maurizio	Componente	Lega Nord Padania E. e R.	3	Assente
SALSI Laura	Componente	Uniti nell'Ulivo - DS	2	Presente
TAGLIANI Tiziano	Componente	Uniti nell'Ulivo - DL Margherita	3	Assente
VECCHI Alberto	Componente	AN	4	Presente
ZANCA Paolo	Componente	Uniti nell'Ulivo -SDI	1	Presente

Il consigliere Nino BERETTA sostituisce il consigliere Roberto GARBI.

Sono presenti: A. Voltan (Responsabile Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione); G. Vinci (Professional Servizio Coordinamento Commissioni); R. Ghedini (Servizio Informazioni per la Stampa); Z. Montanari; A. Ruggiero.

Presiede la seduta: Ugo MAZZA

Assiste il segretario: Nicoletta TARTARI

Resocontista: Nicoletta TARTARI

La seduta inizia alle ore 10,55.

Sono presenti il vicepresidente Mazza e i consiglieri Lombardi, Nanni, Salsi, Mezzetti, Zanca, Vecchi, Monari e Beretta (in sostituzione del consigliere Garbi).

1934 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Zanca, Villani, Richetti, Aimi, Rivi e Corradi recante: Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria (13 11 06).

Il vicepresidente **MAZZA** invita ad aprire la discussione sui temi più rilevanti già emersi nelle precedenti sedute, ed in particolare sull'art. 1 e l'art. 9; di quest'ultimo articolo il consigliere Zanca, a seguito del dibattito svolto, ha presentato una nuova proposta di riscrittura, unitamente ad una proposta di emendamento dell'art. 55 della proposta di regolamento da esaminare in Aula.

«Art. 9

Parere di conformità allo statuto

1. Il parere di conformità allo statuto dei progetti di legge e dei regolamenti può essere richiesto alla Consulta di garanzia statutaria, tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, dai singoli gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali.

2. La richiesta di parere può essere presentata solo dopo l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento, prima della sua promulgazione. L'istanza sospende la procedura legislativa di approvazione di cui all'articolo 52, comma 1, dello statuto e deve essere formulata in modo da indicare:

- a) le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si ritengono contrarie alle norme statutarie;
- b) le disposizioni dello statuto che si ritengono violate;
- c) i motivi della violazione.

4. La Consulta si dovrà esprimere entro 15 giorni dalla richiesta e dovrà trasmettere il proprio parere al Presidente dell'Assemblea. Questi lo comunica immediatamente ai consiglieri regionali e dispone per l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea.

5. L'Assemblea, presa visione del parere, può decidere di non recepire o di recepire, in tutto o in parte, il parere della Consulta di garanzia, apportando le eventuali modifiche al testo del provvedimento oggetto di rilievi, motivando in ogni caso la propria decisione con apposito ordine del giorno.

6. Il testo del provvedimento finale, sottoposto al parere della Consulta di garanzia statutaria, sia che venga modificato, sia che non venga modificato dall'Aula, entra immediatamente in vigore secondo le disposizioni di cui all'articolo 55 dello statuto.»

«Emendamento modificativo da portare in Aula al progetto di regolamento interno

Art. 55

Pareri della Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri su istanza dei singoli gruppi consiliari o di un quinto dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera c), dello statuto e della legge regionale istitutiva.
2. La richiesta di parere deve essere strutturata in modo da indicare la legge o il regolamento regionale che si presume violata, i motivi della violazione e le norme o le disposizioni statutarie che si ritengono effettivamente in contrasto.
3. La richiesta di parere, strutturata secondo le indicazioni del comma 2, deve essere inoltrata alla Consulta tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, che provvede anche alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i cinque giorni successivi.
4. Il Presidente della Consulta assegna in via d'urgenza ad uno dei componenti del collegio il compito di istruire la richiesta.
5. Entro quindici giorni dalla data di assegnazione, la Consulta adotta il proprio parere e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa.
6. Il Presidente dell'Assemblea sottopone all'esame dell'Aula il parere della Consulta nella prima seduta utile e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione nei cinque giorni successivi.»

L'art. 9 così riscritto prevede che la richiesta di parere alla Consulta sia presentata dopo l'approvazione finale del provvedimento e prima della promulgazione. Il consigliere Lombardi ha presentato gli emendamenti dal n. 11 al n. 14 (sugli articoli 1, 8 e 16), complessivamente volti a portare da cinque a tre il numero dei componenti della Consulta, non prevedendo quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in vista di una modifica dello statuto in tal senso. Va chiarito se in questo modo la Consulta può essere già pienamente operativa o se occorre elaborare un'apposita norma transitoria in sostituzione di quella ora contenuta nell'art. 16.

Il consigliere **ZANCA** considera opportuno rendere esplicito l'orientamento emerso nel dibattito in commissione, che viene colto dagli emendamenti presentati dal consigliere Lombardi: se l'attivazione della Consulta spetta esclusivamente all'Assemblea prima della promulgazione, occorre rendere congrua la composizione della Consulta con questo indirizzo, non prevedendo più i componenti di nomina del Cal. Suggerisce di integrare l'emendamento 13 togliendo anche "almeno" dall'art. 8, comma 2. Per modificare questa composizione occorre anche modificare lo statuto, che richiede sei mesi di tempo prima di entrare in vigore, considerando anche i termini per l'eventuale referendum confermativo. Comunque, la Consulta potrà funzionare non appena approvata la legge istitutiva e contestualmente si presenterà la proposta di modifica dello statuto, rendendo appunto esplicito il percorso.

Il vicepresidente **MAZZA** obietta che lo statuto, per varie ragioni, potrebbe non essere modificato anche se la proposta venisse presentata contestualmente al progetto di legge istitutivo della Consulta. Per questo ritiene opportuno che la legge possa funzionare anche a statuto invariato senza dover essere necessariamente modificata: a tale scopo valuta utile una norma transitoria, così come il mantenimento del comma 2 dell'art. 3 (non considerato dagli emendamenti del consigliere Lombardi) che norma l'elezione dei componenti da parte del Cal. Invita il consigliere Zanca ad illustrare la proposta di riscrittura dell'art. 9.

Il consigliere **LOMBARDI** ritiene sia più utile anche per il futuro mantenere la formulazione dell'emendamento 13 così come presentato, limitandolo all'eliminazione dei riferimenti ai componenti di nomina del Cal.

Il consigliere **ZANCA** illustra la proposta di riscrittura dell'art. 9, segnalando che la previsione dell'ultimo comma rende immediatamente esecutivo il provvedimento finale, così che anche nel caso di richiesta di parere alla Consulta la promulgazione e l'entrata in vigore non siano posticipate per più di dieci giorni.

Il consigliere **MEZZETTI** condivide complessivamente il contenuto della proposta. Per evitare un appesantimento della procedura, propone di modificare il comma 4 esplicitando che il provvedimento oggetto del parere della Consulta torna all'esame dell'Aula solo qualora se ne rilevi la non conformità.

Il consigliere **ZANCA**, rispondendo al vicepresidente Mazza, chiarisce che la richiesta di parere è da intendersi non sia da porsi in corso di seduta dato che riguarda un provvedimento su cui c'è già stata la votazione finale.

Il vicepresidente **MAZZA** evidenzia che occorre allora prevedere un termine entro cui la richiesta di parere deve essere avanzata, evitando che nel frattempo si proceda alla promulgazione. Propone che la richiesta di parere sia preannunciata in Aula, nel corso della dichiarazione di voto finale sul provvedimento. Concorda con il consigliere Mezzetti sull'opportunità di modificare il comma 4. Ritiene opportuno puntualizzare nel comma 5 che le modifiche al provvedimento riguardano solo i punti su cui la Consulta abbia rilevato la non conformità e che l'ordine del giorno che motiva le decisioni dell'Assemblea va approvato solo qualora non si accolga *in toto* il parere.

Il consigliere **ZANCA** propone una differente formulazione dei commi 4 e 5 che accolga le riflessioni espresse, osservando che però non è possibile che la richiesta di parere, dovendo avere ad oggetto un provvedimento già approvato, sia preannunciata in dichiarazione di voto, quando sul provvedimento non c'è ancora stata la votazione finale.

Il consigliere **MEZZETTI** fa proprie le considerazioni del vicepresidente Mazza a proposito dei rischi di una promulgazione in tempi molto brevi per evitare l'attivazione della Consulta: l'annuncio in Aula va visto come un passaggio

politico (che rende inopportuna un'immediata promulgazione), al quale deve seguire la formalizzazione della richiesta di parere.

Il consigliere **ZANCA** obietta che un annuncio politico non si fa in Aula, ma tramite un comunicato alle agenzie di stampa. Prevedere l'annuncio di richiesta del parere nella dichiarazione di voto finale comporta il rischio che se non si annuncia non si può poi richiedere il parere: è un'eccessiva complicazione. Per fugare i timori di una promulgazione accelerata, osserva che in ogni caso tra l'approvazione e la promulgazione trascorrono sempre alcuni giorni, necessari agli uffici per predisporre gli atti.

Il consigliere **LOMBARDI** suggerisce di prevedere che sia la Giunta per il regolamento a vigilare sulla procedura. In alternativa, si può prevedere che l'annuncio in Aula imponga di promulgare non prima del decimo giorno.

Il vicepresidente **MAZZA**, al fine di evitare possibili equivoci, propone – con l'accordo del consigliere Zanca - di modificare il comma 2 sostituendo i termini "procedura legislativa di approvazione" con le parole "procedura di promulga", dato che l'art. 52 dello Statuto si riferisce a questo e non all'approvazione. Ribadisce che ritiene che la richiesta di attivazione della Consulta debba essere presentata in Aula, anche alla luce del fatto che sospende il procedimento legislativo.

Entra il consigliere Delchiappo.

Il vicepresidente **MAZZA** dà inizio all'esame dell'articolato, proponendo alla Commissione che gli emendamenti 7/Salsi e 8/Salsi siano da considerare come proposte di drafting sull'intero testo.

Emendamento 7/Salsi

«In un'ottica di genere volgere al duale (ossia al maschile e femminile) tutto il testo (vedi "Preambolo" e art. 2 dello statuto).»

Emendamento 8/Salsi

«In tutto il testo sostituire il termine "membri" con il termine "componenti".»

La Commissione concorda.

Sull'articolo 1 insistono gli emendamenti 11/Lombardi, 12/Lombardi, 9/Salsi, 3/Lombardi e 4/Lombardi.

Emendamento 11/Lombardi

«Art. 1 - Al termine del punto 1 si propone di sostituire la frase "ai sensi dell'articolo 69 dello statuto" con la frase: "composto secondo le modalità previste dall'articolo 69 dello statuto".»

Emendamento 12/Lombardi

«Art. 1 - Si propone di eliminare l'intero punto 2 (in tal modo il punto 3 diventa punto 2).»

Emendamento 9/Salsi

«Art. 1 - comma 2. Sostituire l'attuale testo con il seguente:

“La Consulta è composta di cinque componenti, di cui al massimo tre dello stesso genere, nominati tre dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie locali.”»

Emendamento 3/Lombardi

«Art. 1 - Al punto 2 dopo le parole “Assemblea legislativa” si propone di aggiungere “che li elegge con voto limitato ad un solo nominativo”.»

Emendamento 4/Lombardi

«Art. 1 - Al punto 2 dopo le parole “Assemblea legislativa” si propone di aggiungere “che li elegge con voto limitato ad un solo nominativo”.»

Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva all'unanimità con 29 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, PRC, SDI e IdV – gli emendamenti 11/Lombardi e 12/Lombardi.

Esce il consigliere Delchiappo.

Gli emendamenti 9/Salsi e 3/Lombardi risultano preclusi.

La Commissione approva - con 14 voti favorevoli (Mazza, FI e AN), 12 contrari (DS, Margherita, SDI e IdV), nessun astenuto - l'emendamento 4/Lombardi.

La Commissione approva all'unanimità con 26 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, SDI e IdV – l'articolo 1 così come emendato.

Sull'articolo 2 insiste l'emendamento 10/Mazza.

Emendamento 10/Mazza

«Il comma 1 dell'art. 2 è modificato nel modo seguente:

“1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi;”

Le attuali lettere a), b) e c) restano invariate ma diventano lettere b), c) e d).»

Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva all'unanimità con 26 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, SDI e IdV – l'emendamento 10/Mazza e l'articolo 2 così come emendato.

Entra il consigliere Delchiappo.

Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva all'unanimità con 29 voti favorevoli – DS, FI, Margherita, AN, PRC, SDI e IdV – gli articoli 3, 4 e 5.

Sull'articolo 6 insiste l'emendamento 2/Nanni; il vicepresidente Mazza presenta gli emendamenti 15 e 16.

Emendamento 2/Nanni

«Art. 6 - Trattamento economico

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al Presidente e ai componenti della Consulta è corrisposto un compenso pari a 250 € a seduta.”»

Emendamento 15/Mazza

«Sostituire “indennità mensile di funzione per dodici mensilità” con “un gettone di presenza”.»

Emendamento 16/Mazza

«Art. 6 - comma 1. Togliere da “con riferimento” fino alla fine.»

Il consigliere **LOMBARDI** ritiene che la proposta del consigliere Nanni (attribuire ai componenti della Consulta un compenso pari a 250 euro a seduta) non sia coerente con la volontà di creare un organismo autorevole, dato che un modesto gettone di presenza non agevolerebbe la partecipazione di figure di alto profilo professionale.

Il consigliere **VECCHI** trova sensato prevedere un congruo compenso economico a fronte di un alto valore dell'attività svolta, ma, come emerso dalla discussione, dai pareri della Consulta non scaturiscono effetti giuridici diretti: si tratta di un organismo che deve essere attuato perché previsto nello statuto, ma che non si rileva di particolare utilità.

Esce il consigliere Beretta.

Il consigliere **ZANCA** obietta che la Consulta come delineata nel progetto di legge aveva un preciso ruolo, dato che era aperta anche all'esterno dell'Assemblea, che è stato stravolto dalla discussione fatta, che la delinea come un organismo interno dell'Assemblea. Pertanto propone – presentando l'emendamento 17 - che alla Consulta di garanzia statutaria siano attribuiti gli stessi emolumenti erogati alla consulta giuridica della Giunta regionale.

Emendamento 17/Zanca

«All'emendamento 15 aggiungere “uguale nella quantità a quello erogato ai componenti la consulta giuridica della Giunta regionale”.»

Il consigliere **MEZZETTI** ritiene preferibile mantenere la proposta dell'emolumento in capo all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, non fissandolo nella legge. Condivide l'emendamento 15 che prevede un gettone di presenza invece di un'indennità di funzione, slegata dall'effettivo svolgimento di un'attività.

Il consigliere **NANNI**, valutando positivamente l'emendamento 15 che elimina il riferimento all'indennità mensile dei consiglieri, ritira l'emendamento 2.

La consigliera **SALSI** condivide le considerazioni del consigliere Mezzetti sull'opportunità di individuare un gettone di presenza anziché un'indennità.

Il consigliere **LOMBARDI** obietta che il gettone di presenza non tiene conto del lavoro svolto dal componente della Consulta a cui viene di volta in volta affidato il compito di curare il lavoro istruttorio e la relazione. Ribadisce che l'autorevolezza della Consulta è garantita anche dal prestigio e dalla professionalità dei componenti.

Entra il consigliere Beretta.

Il consigliere **NANNI** osserva che, come succede anche in altri settori, più che l'ammontare del compenso è la possibilità di poter far parte di un organismo della Regione che, dando prestigio, è in grado di attrarre la disponibilità di professionisti di alto livello.

Il vicepresidente **MAZZA** si esprime contro l'emendamento 17, che trova incoerente con il resto del progetto perché vincola l'Ufficio di presidenza e l'Assemblea nella propria proposta circa l'ammontare del compenso.

Il consigliere **ZANCA** rileva l'errata classificazione dell'emendamento 15 quale subemendamento all'emendamento 2; dopo i chiarimenti del vicepresidente Mazza sui propri emendamenti 15 e 16, presenta l'emendamento 18 – in sostituzione del 17, da intendersi ritirato – che lascia in capo all'Ufficio di presidenza la proposta dell'ammontare del compenso, purchè non inferiore ai compensi erogati alla consulta giuridica della Giunta regionale, organismo non disciplinato ma analogo alla Consulta di garanzia statutaria come emersa dalla discussione svolta in Commissione.

Emendamento 18/Zanca

«All'emendamento 15 aggiungere “non inferiore ad emolumenti analogamente erogati alla consulta giuridica regionale”.»

Il vicepresidente **MAZZA** si esprime contro l'emendamento 18 per gli stessi motivi per cui era contrario all'emendamento 17.

Il consigliere **NANNI** annuncia che non partecipa al voto sull'emendamento 18 perché non è a conoscenza del funzionamento e degli emolumenti della consulta giuridica cui si fa riferimento. Si riserva di esprimersi, eventualmente, in Aula.

Il consigliere **DELCHIAPPO** si associa alla dichiarazione del consigliere Nanni e annuncia di non partecipare al voto sull'emendamento 18.

Anche il consigliere **VECCHI** dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza, del funzionamento e dei compensi della consulta giuridica.

Il consigliere **ZANCA** osserva che i nominativi dei componenti la consulta giuridica regionale sono ricavabili dai siti internet e i compensi dal bilancio consuntivo della Regione. Specifica che il senso del proprio emendamento non pone limiti, ma fornisce solo un riferimento minimo per la determinazione dell'ammontare.

Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva - con 26 voti favorevoli (DS, Margherita, AN, PRC, SDI e IdV), 3 contrari (FI), nessun astenuto - gli emendamenti 15/Mazza e 16/Mazza.

La Commissione respinge - con 4 voti favorevoli (FI e SDI), 17 contrari (DS e Margherita), 4 astenuti (AN) - l'emendamento 18/Zanca. I consiglieri Delchiappo e Nanni non partecipano al voto.

La Commissione approva - con 22 voti favorevoli (DS, Margherita, PRC, SDI e IdV), 3 contrari (FI), 4 astenuti (AN) - l'articolo 6 così come emendato.

Il vicepresidente **MAZZA** chiede al relatore Zanca chiarimenti sul comma 3 dell'articolo 7.

Escono i consiglieri Monari e Beretta.

Il consigliere **ZANCA** spiega che il comma 3 mirava a garantire autonomia totale ad una Consulta di garanzia statutaria disegnata quale istituzione della Regione. L'intero articolo 7 può ora essere eliminato: non ha più ragione d'essere poiché la Consulta è ora pensata come un gruppo di consulenti.

Il consigliere **MEZZETTI** dissente dal relatore: la struttura della Consulta deve potersi avvalere di beni e servizi per svolgere la propria attività in autonomia, anche se i componenti ricevono un gettone di presenza e non un'indennità.

Il consigliere **ZANCA** precisa che non si riferisce al tema dell'indennità dei componenti ma all'articolo 9 che si sta riscrivendo: nel progetto di legge la Consulta svolgeva uno specifico ruolo istituzionale che viene trasformato profondamente dalle modifiche proposte dalla maggioranza della Commissione. Se si delinea un organismo che non funziona in modo continuativo ma a spot, l'articolo 7 non ha senso e non va creato un apparato permanente a supporto.

Il vicepresidente **MAZZA** presenta gli emendamenti 19 e 20 che, cogliendo in parte le argomentazioni del consigliere Zanca, mirano comunque a mantenere l'autonomia della Consulta. Se nessuno è contrario, propone di sospendere l'esame dell'articolo 7 per consentirne un ulteriore approfondimento e, prima di

terminare la seduta, esaminare l'articolo 8, sul quale insistono gli emendamenti 13/Lombardi e 1/Nervegna, Lombardi e Varani.

Emendamento 13/Lombardi

«Art. 8 - Al punto 2 si propone di far terminare il periodo dopo le parole “tre componenti”, eliminando il resto della frase.»

Emendamento 1/Nervegna, Lombardi e Varani

«Art. 8 - Funzionamento e poteri istruttori
Comma 4 aggiuntivo - Dopo le parole “a maggioranza dei presenti” aggiungere le parole “o all’unanimità qualora siano presenti solo tre membri al momento della votazione”.»

Il consigliere **LOMBARDI** ritira l'emendamento 1.

Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva all'unanimità con 26 voti favorevoli – DS, FI, AN, PRC, SDI e IdV – l'emendamento 13/Lombardi e l'articolo 8 così come emendato.

La seduta termina alle ore 12,20.

Verbale approvato nella seduta del 18 settembre 2007.

Il Segretario
Nicoletta Tartari

Il Vicepresidente
Ugo Mazza